



COMUNE DI BARRAFRANCA

Provincia di Enna

Verbale di deliberazione n. 54 del 03/07/2017 della Giunta Comunale.

Oggetto: Autorizzazione al Sindaco a ricorrere avverso la Tesoreria Comunale per far valere le ragioni dell'ente nelle procedure esecutive nn. 604/2016, 605/2016 e 606/2016.

L'anno duemiladiciassette addì tre del mese di Luglio alle ore 18,15 nella sala delle riunioni a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge si è convocata la Giunta Comunale.

Sono presenti i Signori:

Accardi	Fabio	Sindaco	Presidente
Tambè	Andrea	Assessore	
Vetriolo	Giuseppe	Assessore	
Bevilacqua	Luana	Assessore	
Salvaggio	Alessandro	Assessore	

Sono assenti i Signori:

Assiste il . Segretario Generale **Dott.ssa Anna Giunta**

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor **Prof. Fabio Accardi** nella sua qualità di **Sindaco** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Oggetto: Autorizzazione al Sindaco a ricorrere avverso la Tesoreria Comunale per far valere le ragioni dell'ente nelle procedure esecutive nn. 604/2016, 605/2016 e 606/2017.

IL CAPO DEL I SETTORE

Vista l'allegata nota Prot. n. 6440 del 15/06/2017, avente ad oggetto: "Procedure esecutive nn. 604/2016, 605/2016 e 606/2016", con la quale l'Organismo Straordinario di Liquidazione invita a *"voler porre in essere tempestivamente tutte le azioni ritenute necessarie atteso che i pagamenti sono stati effettuati in violazione dell'art. 248 del D.Lgs. 267/2000, con conseguente violazione della par condicio creditorum"*, relaziona quanto segue:

- con Decreti Ingiuntivi n. 198/2007, 199/2007 e 200/2007 le Sig.re Ferreri Giuseppa, Giovanna e Maria chiedevano all'adito Tribunale di ingiungere al Comune il pagamento delle somme loro spettanti a titolo di indennità di esproprio;
- il Comune conferiva incarico legale per proporre opposizione ai citati Decreti Ingiuntivi;
- il Tribunale, con sentenze nn. 173/2015, 174/2015 e 242/2015, dichiarava improcedibile l'opposizione ai Decreti in questione, dichiarandone l'esecutorietà;
- con atti di precetto, notificati in data 02/11/2016, le ricorrenti intimavano al Comune di pagare avvertendo che, in difetto di adempimento, avrebbero avviato l'esecuzione forzata;
- essendo trascorso lo *spatium deliberandi*, le ricorrenti proponevano atti di pignoramento presso terzi, notificati al Comune in data 25/11/2016;

Dato atto che:

- le procedure esecutive in oggetto derivano da sentenze la cui liquidazione è di competenza dell'OSL, secondo quanto disposto dall'art. 5 del D. L. 29/3/2004, atteso che si riferiscono a decreti ingiuntivi del 2007;
- il Giudice, con ordinanze del 03/05/2017, ha proceduto all'assegnazione delle somme al creditore procedente *"subordinatamente al verificarsi della condizione dell'effettiva corresponsione delle somme dovute ..., in relazione all'esecuzione del rapporto di anticipazione di cassa e subordinatamente all'insussistenza di vincoli sull'utilizzo delle somme, ai sensi dell'art. 159 del D.Leg.vo 18 agosto 2000, n. 267..."*;
- con nota, trasmessa con posta certificata del 10/05/2017 e acquisita al Prot. n. 5110 del 12/05/2017 (Prot. Gab. n. 1263 del 12/05/2017), il Banco BPM comunicava che, presso la Filiale di Caltanissetta, che riveste la carica di Tesoriere Comunale, erano state notificate tre ordinanze di assegnazione somme relative alla procedure esecutive in oggetto, precisando che, *"in mancanza di iniziative contrarie..."*, avrebbe proceduto *"al pagamento delle somme assegnate entro i termini di legge"*;
- con la propria nota Prot. n. 5225 del 16/05/2017, in risposta alla nota del Banco BPM, preso atto delle condizioni espressamente indicate dal Giudice nell'ordinanza, si comunicava che *"qualora codesta Tesoreria, venute meno le condizioni ostative rilevate dal Giudice, dovesse procedere al pagamento delle somme, non potrà sottrarle al Bilancio Comunale, atteso che tali procedure esecutive, afferendo a fatti antecedenti al 31/12/2013, risultano di competenza dell'OSL"*;

Preso atto che la Tesoreria, nonostante la superiore nota, provvedeva al pagamento delle somme assegnate al creditore, nella misura prevista dalle ordinanze di assegnazione emesse dal Giudice dell'Esecuzione in data 03/05/2017, pari a complessivi € 44.500,63, in data 19/05/2017, ovvero prima

dello spirare del termine perentorio di 20 gg. decorrenti dal 03/05/2017 (data di emissione dell'ordinanza), previsto dall'art. 617 c.p.c. per proporre opposizione avverso l'ordinanza di assegnazione somme;

Considerato che la tempestività della Tesoreria nel procedere al pagamento, non ha permesso al Comune di ricorrere avverso le ordinanze, emesse in violazione dell'art. 248 del TUEL che vieta *"azioni esecutive nei confronti dell'ente, per i debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione"*, poiché viene disatteso il principio della *par condicio creditorum*;

Ritenuto che la tempestività dell'azione posta in essere dalla Tesoreria Comunale ha comportato un grave ed irreparabile danno alle già compromesse casse comunali;

Ritenuto, altresì, opportuno dare seguito all'invito dell'OSL a porre in essere tutte le azioni a tutela degli interessi dell'Ente;

Considerato che:

- il Comune di Barrafranca non dispone, all'interno della sua struttura organizzativa, delle professionalità richieste per sostenere le proprie ragioni in giudizio, per cui si rende necessario l'affidamento di un incarico legale esterno;
- l'art. 17 del D. lgs n. 50/2016 esclude dall'applicazione delle disposizioni del nuovo codice dei Contratti i servizi legali aventi ad oggetto, tra l'altro, *"la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'art.1 della legge 09.02.1982 n. 31 e ss.mm.ii."*;
- la suddetta norma va coordinata con l'art. 4 dello stesso D.lgs 50/2016 il quale prevede che i contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, esclusi in tutto o in parte dall'applicazione del codice, avviene nel rispetto dei principi di *"economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità..."*;
- in applicazione del principio di proporzionalità, si ritiene ammesso l'affidamento diretto degli incarichi di patrocinio legale sotto la soglia di 40.000,00 euro, purché adeguatamente motivato, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. lgs n. 50/2016;

Visto il combinato disposto degli artt. 4 e 17 del D.Lgs 50/2016, applicabile in Sicilia in virtù del rinvio dinamico operato dall'art. 24 della L.R. n. 8/2016, che qualifica l'affidamento dell'incarico di patrocinio legale come servizio;

Visto l'art. 40 dello Statuto comunale il quale attribuisce al Sindaco la rappresentanza in giudizio del Comune;

Accertata la competenza del giudice ordinario per la fattispecie in esame e preso atto che l'affidamento dell'incarico in argomento avviene nel rispetto dei principi generali del Codice (D.Lgs 50/2016) e che l'importo previsto consente l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36;

Visto e richiamato l'art. 250 del d. Lgs. 267/2000 che, tra l'altro, al comma 1, impone di applicare principi di buona amministrazione al fine di non aggravare la posizione debitoria dell'Ente;

Atteso che si tratta di spesa necessaria al fine di difendere gli interessi dell'ente ed evitare ulteriori gravi danni;

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte.

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE

- 1) di autorizzare il Sindaco, rappresentante legale dell'Ente, ad intraprendere ogni azione legale ritenuta necessaria per difendere gli interessi dell'ente ed ogni atto presupposto e conseguente;
- 2) di dare mandato al Responsabile del I Settore, competente in materia di contenzioso dell'Ente, di attivare le procedure per l'affidamento del servizio legale, nel procedimento oggetto del presente atto amministrativo, ad un professionista in possesso di elevata specializzazione, nel rispetto dei principi del nuovo Codice dei Contratti pubblici (D.Lgs 50/2016), tenuto conto delle disposizioni degli artt. 36 e 37 del medesimo codice e del D.M. 55/2014 che definisce i criteri per la determinazione del compenso e di provvedere al relativo impegno di spesa;

Barrafranca, li 24-06-2017

IL CAPO DEL I SETTORE

PARERI

Ai sensi dell'art. 12 della Legge 23 dicembre 2000, n. 30, in ordine alla regolarità tecnica si esprime parere

favor
Barrafranca, li 24-06-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

UFFICIO DI RAGIONERIA

Per quanto riguarda la regolarità contabile, si esprime parere favor ai sensi dell'art. 12 della L.R.30 del 23/12/2000, dicembre 2000, n. 30.

Barrafranca, li 24-06-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Indi.

LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata la proposta di deliberazione sopra riportata:
Visti i superiori pareri espressi a norma di legge:
Con votazione unanime, espressa nelle forme di legge.

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione, avente ad oggetto: **Autorizzazione al Sindaco a ricorrere avverso la Tesoreria Comunale per far valere le ragioni dell'ente nelle procedure esecutive nn. 604/2016, 605/2016 e 606/2017**, nel testo sopra formulato che qui di seguito si intende riportato e trascritto.

Successivamente la G.C., attese la necessità e l'urgenza di provvedere, preso atto della separata unanime votazione, espressa nelle forme di legge

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO

F.to Prof. Fabio Accardi

L'ASSESSORE ANZIANO

F.to Sig. Andrea Tambè

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott.ssa Anna Giunta

Pubblicato all'Albo Pretorio On Line di questo Comune in data _____ e per quindici giorni consecutivi.

Barrafranca,

IL SEGRETARIO GENERALE

IL MESSO COMUNALE

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Barrafranca, _____

IL SEGRETARIO GENERALE

COMUNE DI BARRAFRANCA
LIBERO CONSORZIO DI ENNA

ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

Prot. n. 31 del 14/06/2017

AL SEGRETARIO GENERALE



COMUNE DI BARRAFRANCA
Provincia di Enna



AL RESPONSABILE DEL I SETTORE

AL REVISORE DEI CONTI

Protocollo n° 0006440 del 15/06/2017

E p.c. AL SIGNOR SINDACO



-LORO SEDI -

OGGETTO: Procedure esecutive nn. 604/2016, 605/2016 e 606/2016.

In riferimento alle note prot. n. 5225 del 16/05/2017 e prot. AA.GG. n. 344 del 07/06/2017, si premette che:

- il Comune di Barrafranca con deliberazione del Commissario Straordinario n. 03 del 19/01/2016, immediatamente esecutiva, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;
- con D.P.R. del 16/05/2016 è stato nominato l'Organismo straordinario di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso del Comune di Barrafranca, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- l'O.S.L. si è insediato in data 30/05/2016;
- questo O.S.L., ai sensi dell'art. 252, co. 2, del D.Lgs. 267/2000, ha disposto l'avvio della procedura per la rilevazione della massa passiva, mediante affissione di apposito avviso pubblico sia all'albo pretorio sia sul sito istituzionale del Comune, nonché mediante comunicazione agli organi di stampa;
- alla data odierna non risulta pervenuta nessuna istanza di ammissione alla massa passiva da parte dei Sig.ri Ferreri Maria, Ferreri Giovanna e Ferreri Giuseppa;
- secondo quanto indicato dal Responsabile del I° Settore Dott.ssa G. Crescimanna, le Procedure esecutive nn. 604/2016, 605/2016 e 606/2016 si riferiscono a decreti ingiuntivi avviati nel 2007 e come tali di competenza dell'O.S.L.;
- l'articolo 248, co. 2, del decreto legislativo 267/2000 stabilisce che *"Dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'articolo 256 non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione. Le procedure esecutive pendenti alla data della dichiarazione di dissesto, nelle quali sono scaduti i termini per l'opposizione giudiziale da parte dell'ente, o la stessa benché proposta è stata rigettata, sono dichiarate estinte d'ufficio dal giudice con inserimento nella massa passiva dell'importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese"*;
- la scrivente Commissione Straordinaria di Liquidazione, con nota Prot. n. 79 del 09/12/2016, ha comunicato al Tesoriere di astenersi da qualunque provvedimento di pagamento relativo a

procedure esecutive per debiti che rientrano nella competenza dell'Organo straordinario della liquidazione;

- con nota prot. n. 80 del 09/12/2016 è stato comunicato al Presidente del Tribunale di Enna che, ai sensi dell'art. 248 del TUEL, una volta intervenuta la dichiarazione di dissesto, non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive;

Preso atto che in data 10/05/2017 il Tesoriere Comunale ha dato esecuzione alle procedure esecutive di cui in oggetto, omettendo di eccepire quanto previsto dall'art. 248 del TUEL.

Si invitano le SS.LL., ciascuno per le rispettive competenze, a voler porre in essere tempestivamente tutte le azioni ritenute necessarie, atteso che i pagamenti sono stati effettuati in violazione dell'art. 248 del decreto legislativo 267/2000, con conseguente violazione della "*par condicio creditorum*".

L' ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

DOTT. GIUSEPPE GERVASI

DOTT. GIUSEPPE SACCONI

DOTT. ALBERTO NICOLSI

